

		1
	culturale.	
	Per l'attuazione dei propri scopi, l'associazione potrà compiere ogni altra	
	attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,	
	k)organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e	
	generale di cui al presente articolo.	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	i)organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	CTS di cui alle lettere:	
	riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del	
	culturale, ricreativo, turistico, nonché della realizzazione di servizi e opere	
	loro familiari o di terzi, promuovendo e attuando iniziative nel campo	
	e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di	
	L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche	
	ART. 2 (Scopo, finalità e attività)	
	"associazione", con sede legale nel Comune di Firenze.	
	EUROPEA LAVORATORI ANZIANI) APS da ora in avanti denominata	
	sociale avente la seguente <i>denominazione</i> AELA (ASSOCIAZIONE	
	del Terzo settore") e successive modifiche una associazione di Promozione	
	del <i>Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117</i> (in seguito denominato "Codice	
	E' costituita in data 29 ottobre 2020 fra i presenti, ai sensi del <i>Codice civile</i> e	
	ART. 1 (Denominazione, sede e durata)	
	Associazione di Promozione Sociale (APS)	
	STATUTO	

I minori di diciotto anni possono assumere il titolo di socio solo previo	consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale	Chi intende essere <i>ammesso</i> come associato dovrà presentare all'Organo di	amministrazione una domanda che dovrà contenere:	l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;	la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;	L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo <i>criteri non discriminatori</i> , coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.	La deliberazione di ammissione deve essere <i>comunicata</i> all'interessato e <i>annotata</i> , a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.	L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la <i>deliberazione di rigetto</i> della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.	La quota associativa è dovuta per intero anche per frazioni di anno ed il mancato pagamento determina la decadenza da socio.	Lo status di associato ha carattere <i>permanente</i> e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale		3
---	--	---	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--	---

	principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di	
	diritti o a termine.	ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)
	Gli associati hanno il <i>diritto</i> di :	
	eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;	
	esaminare i libri sociali;	
	essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;	
	frequentare i locali dell'associazione;	
	partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;	
	concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;	
	essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;	
	prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;	
	Gli associati hanno l' <i>obbligo</i> di:	
	rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;	
	svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;	
	versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;	ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)
	La qualifica di associato si perde per <i>morte, recesso o esclusione</i> .	
	L'associato che contravviene <i>gravemente</i> agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere <i>escluso</i> dall'associazione mediante deliberazione	
4		

	dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdizioni. L'associato può sempre <i>recedere</i> dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha <i>effetto</i> con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. <i>I diritti di partecipazione</i> all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa <i>non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.</i> Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul <i>patrimonio</i> della stessa. ART. 6 (Organi) Sono <i>organi</i> dell'associazione: l'Assemblea; l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo); il Presidente; l'Organo di controllo, qualora si renda obbligatorio per Legge o l'assemblea lo ritenga opportuno; Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.	
5		

	nei loro confronti;	
	delibera sulla <i>esclusione degli associati</i> ;	
	delibera sulle <i>modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto</i> ;	
	approva l' <i>eventuale regolamento dei lavori assembleari</i> ;	
	delibera lo <i>scioglimento</i> ;	
	delibera la <i>trasformazione, fusione o scissione</i> dell'associazione;	
	delibera sugli <i>altri oggetti</i> attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea è validamente costituita in <i>prima convocazione</i> con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in <i>seconda convocazione</i> qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.	
	L'Assemblea <i>delibera</i> a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.	
	L'assemblea può essere svolta anche in videoconferenza con l'ausilio di piattaforme o applicazione dedicate, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	Assemblea straordinaria:	
	Per <i>modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto</i> occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (in prima convocazione) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per deliberare lo <i>scioglimento dell'associazione</i> e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (in prima convocazione)	
7		

ART. 8 (Organo di amministrazione)	L'Organo di amministrazione <i>opera</i> in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, <i>revocato</i> con motivazione.	Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.	In particolare, e tra gli altri, sono <i>comiti</i> di questo organo: - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati; - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati; L'Organo di amministrazione è <i>formato</i> da un numero di componenti minimo di 7 ad un massimo di 11, nominati dall'Assemblea per la <i>durata</i> di 3 anni e sono <i>rieleggibili</i> per tre mandati.	La <i>maggioranza</i> degli amministratori sono <i>scegli</i> tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice	8
------------------------------------	--	---	---	--	---

	civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	L'Organo di amministrazione è validamente <i>costituito</i> quando è presente la maggioranza dei componenti.	
	Le <i>deliberazioni</i> dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.	
	Il <i>potere di rappresentanza</i> attribuito agli amministratori è <i>generale</i> , pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	ART. 9 (Presidente)	
	Il Presidente <i>rappresenta legalmente</i> l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.	
	Il Presidente è <i>eletto</i> dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.	
	Il Presidente <i>dura in carica</i> quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.	
	Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.	
	Il <i>Vice Presidente</i> sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione	
9		

	Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i	
	requisiti previsti dalla Legge, l'associazione <i>deve</i> nominare un Revisore legale	
	dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	ART. 12 (Patrimonio)	
	Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è <i>utilizzato</i> per lo svolgimento delle <i>attività</i> statutarie ai <i>fini</i> dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)	
	Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il <i>divieto di distribuire</i> , anche in modo <i>indiretto</i> , utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	ART. 14 (Risorse economiche)	
	L'associazione può trarre le <i>risorse economiche</i> , necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da <i>fonti diverse</i> , quali:	
	proventi derivanti dalle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto	
	contributi da parte di Enti pubblici e privati	
	donazioni, erogazioni e lasciti diversi	
	proventi da attività di raccolta fondi	
	rendite patrimoniali	
	quote sociali	
	quote straordinarie	
11		

	Gli associati hanno <i>diritto di esaminare</i> i suddetti libri associativi, previa domanda all'Organo di amministrazione.
	ART. 17 (Volontari)
	I <i>volontari</i> sono <i>persone</i> che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
	La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
	L'attività dei volontari <i>non può essere retribuita</i> in alcun modo, neppure dai beneficiari.
	Ai volontari possono essere <i>rimborsate</i> dall'associazione soltanto le <i>spese effettivamente sostenute e documentate</i> per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo <i>forfetario</i> .
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
	La qualità di volontario è <i>incompatibile</i> con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
	ART. 18 (Lavoratori)
	L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, <i>anche dei propri associati</i> , solo quando ciò sia <i>necessario</i> ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
	In ogni caso, il <i>numero</i> dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere
	13

superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli

associati.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto,

previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del

Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione

imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale,

nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente

scelti tra i propri associati.

ART.20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli

eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si

applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice

del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice

civile.

D'ANGELO VINCESO
Vincenzo

BANI STEFANIA
Stefania

CASINI ALESSANDRO
Alessandro

RUSSE CARMELA
Carmela

KARDONE M. BRUNA
M. Bruna

MORI NUZIO
Nuzio

MEALLI M. LETIZIA
M. Letizia

MEUCCI DANIELA
Daniela

IATTA GIOVANNI
Giovanni

CALZERONI MARCO
Marco

VANNONI RITA
Rita

BERNI ANDREA
Andrea

BORRI STEFANIA
Stefania

PUCCI PAOLA
Paola